ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
21 maggio 1999 *

Nella causa T-154/98,

Asia Motor France SA, società di diritto francese in liquidazione giudiziaria, con sede in Chemille (Francia), rappresentata dall'avv. André-François Bach, commissario liquidatore,

Jean-Michel Cesbron, commerciante, operante con la ditta JMC Automobiles, residente in Chemille, in liquidazione giudiziaria, rappresentato dall'avv. André-François Bach, commissario liquidatore,

Monin automobiles SA, società di diritto francese in liquidazione giudiziaria, con sede in Bourg-de-Péage (Francia), rappresentata dall'avv. Nicolas Grandjean, commissario liquidatore,

Europe auto services (EAS) SA, società di diritto lussemburghese in liquidazione, con sede in Livange (Lussemburgo), rappresentata dall'avv. Pierrot Schiltz, curatore,

rappresentati e difesi in questo giudizio dall'avv. Jean Claude Fourgoux, dei fori di Bruxelles e di Parigi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

ricorrenti,

* Lingua processuale: il francese.

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Giuliano Marenco, consigliere giuridico principale, e Loïc Guérin, esperto nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 15 luglio 1998, che respinge i reclami presentati dai ricorrenti relativamente a talune pratiche d'intesa denunciate in quanto incompatibili con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori J.D. Cooke, presidente, e R. García-Valdecasas e dalla signora P. Lindh, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 I ricorrenti esercitavano un'attività di importazione e di commercio in Francia di veicoli di marca giapponese che erano stati messi in libera pratica in altri Stati membri della Comunità, come il Belgio e il Lussemburgo. Attualmente sono in liquidazione giudiziaria.

2 Uno dei ricorrenti, nella fattispecie il signor Jean-Michel Cesbron, ritenendosi vittima di un'intesa illecita conclusa fra cinque importatori di vetture giapponesi in Francia, cioè Sidat Toyota France, Mazda France Motors, Honda France, Mitsubishi Sonauto e Richard Nissan SA, presentava alla Commissione, il 18 novembre 1985, una denuncia per violazione degli artt. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) e 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE).

3 Il 29 novembre 1988 una seconda denuncia contro gli stessi cinque importatori era depositata, questa volta dai ricorrenti, in base all'art. 85 del Trattato.

4 In quest'ultima denuncia i ricorrenti sostenevano, in sostanza, che i cinque importatori di vetture giapponesi sopra citati avevano assunto, nei confronti dell'amministrazione francese, l'impegno di non vendere, sul mercato interno francese, un numero di veicoli superiore al 3% del numero di immatricolazioni di

automobili registrate sull'insieme del territorio francese nel corso dell'anno civile precedente. Gli stessi importatori si sarebbero accordati al fine di ripartire fra loro tale quota secondo criteri prestabiliti, che avrebbero escluso le imprese concorrenti intenzionate a distribuire in Francia veicoli di origine giapponese di marche differenti da quelle distribuite dalle imprese partecipanti all'asserita intesa.

5 Nella stessa denuncia i ricorrenti affermavano inoltre che, in compenso di detta autolimitazione, l'amministrazione francese aveva moltiplicato gli ostacoli alla libera circolazione di veicoli di origine giapponese di marche differenti dalle cinque distribuite dalle ditte importatrici partecipanti all'asserita intesa.

6 La Commissione, in base all'art. 11, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), con lettera 9 giugno 1989 richiedeva informazioni agli importatori messi in causa. Poiché costoro ricevevano dalla direzione generale «Industria» del ministero dell'Industria e dell'Assetto territoriale francese, mediante lettera 20 luglio 1989, istruzioni nel senso di non rispondere a uno dei quesiti posti loro dalla Commissione, quest'ultima, con lettera 16 ottobre 1989, sollecitava informazioni da parte delle autorità francesi. Il 28 novembre 1989 le autorità francesi rispondevano a tale richiesta di informazioni affermando in sostanza che «(...) le domande riguardanti il comportamento delle imprese citate nella lettera della Commissione, in quanto tale comportamento [era] legato alle modalità della disciplina stabilite dalle pubbliche autorità [erano], in questo contesto, prive di pertinenza: tali imprese non dispon[evano] in effetti di alcuna autonomia nella gestione di detta disciplina».

7 In seguito al silenzio della Commissione nei loro confronti, i ricorrenti le inviavano, il 24 novembre 1989, una lettera che la invitava a pronunciarsi sulle denunce presentate. Di fronte al persistente silenzio della Commissione, i ricorrenti proponevano dinanzi alla Corte di giustizia, il 20 marzo 1990, un ricorso per carenza e di danni. Con ordinanza 23 maggio 1990, causa C-72/90, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. I-2181), la Corte dichiarava il

ricorso per carenza e di danni irricevibile nella parte in cui riguardava la carenza della Commissione rispetto all'asserita violazione dell'art. 30 del Trattato e lo rinviava al Tribunale di primo grado nella parte in cui riguardava la carenza della Commissione rispetto all'asserita violazione dell'art. 85 del Trattato e la conseguente responsabilità.

8 Nel frattempo, con lettera 8 maggio 1990, il direttore generale della direzione generale «Concorrenza» della Commissione informava i ricorrenti che la Commissione non intendeva dare seguito alle loro denunce e li invitava a presentare le loro eventuali osservazioni a tale riguardo, ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall'art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»). Il 29 giugno 1990 i ricorrenti presentavano alla Commissione le loro osservazioni, nelle quali riaffermavano la fondatezza delle loro denunce.

9 In questa situazione, con sentenza 18 settembre 1992 nella causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-2285; in prosieguo: la «sentenza Asia Motor France I»), il Tribunale dichiarava che non vi era luogo a provvedere sulla domanda nella parte in cui si fondava sull'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE). Quanto al resto, il Tribunale dichiarava irricevibili le conclusioni dei ricorrenti dirette al risarcimento dei danni.

10 Il 5 giugno 1990 anche la società Somaco presentava alla Commissione una denuncia diretta contro le pratiche delle società CCIE, SIGAM, SAVA, SIDA e Auto GM, tutte con sede in Lamentin (Martinica, Francia), rispettivamente concessionarie delle marche Toyota, Nissan, Mazda, Honda e Mitsubishi e importatrici di queste marche in tale isola. Detta denuncia, basata sugli artt. 30 e 85 del Trattato, metteva anch'essa in discussione le prassi dell'amministrazione francese in quanto queste avevano lo scopo di impedire le importazioni parallele,

da parte della denunciante, di veicoli di alcune marche giapponesi e di veicoli della marca coreana Hyundai.

11 La Commissione, con lettera 9 agosto 1990, riferendosi alla sua lettera 8 maggio 1990 indirizzata ai ricorrenti, informava la società Somaco che non intendeva dare seguito alla sua denuncia e la invitava a presentare le sue osservazioni, ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Con lettera 28 settembre 1990, la Somaco riaffermava la fondatezza della sua denuncia.

12 La Commissione, con lettera 5 dicembre 1991, comunicava ai ricorrenti e alla Somaco una decisione recante rigetto delle denunce presentate il 18 novembre 1985, il 29 novembre 1988 e il 5 giugno 1990.

13 Detto rigetto si fondava su due motivi. Secondo il primo, il comportamento dei cinque importatori coinvolti rientrava nella politica delle pubbliche autorità francesi in materia di importazioni in Francia di automobili giapponesi. Nell'ambito di questa politica le pubbliche autorità non solo fissavano i quantitativi di autoveicoli da importare annualmente in Francia, ma stabilivano anche le modalità di suddivisione di detti quantitativi. In base al secondo motivo di rigetto non vi era alcun nesso tra l'interesse dei denuncianti e l'infrazione denunciata, in quanto l'eventuale applicazione dell'art. 85 del Trattato CE non avrebbe potuto porre rimedio alla situazione che essi giudicavano lesiva nei loro confronti.

14 La decisione 5 dicembre 1991 veniva impugnata per annullamento, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 1992, dai ricorrenti e dalla Somaco.

15 Con sentenza 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, (Racc. pag. II-669; in prosieguo: la «sentenza Asia Motor France II»), il Tribunale annullava la decisione 5 dicembre 1991, per quel che riguardava l'art. 85 del Trattato CE, in quanto, da un lato, il primo motivo di reiezione si fondava su una valutazione inesatta in fatto e in diritto dei dati sottoposti all'apprezzamento della Commissione e, dall'altro, il secondo motivo di reiezione era viziato da un errore di diritto.

16 In detta sentenza il Tribunale rilevava segnatamente che la decisione 5 dicembre 1991, in quanto respingeva le denunce per il motivo che gli operatori economici di cui trattasi non avrebbero disposto di nessuna autonomia o di nessun «margine di manovra», mentre questo motivo era confutato da taluni elementi di prova precisi e circostanziati sottoposti all'attenzione della Commissione dai denuncianti, era viziata da un errore manifesto di valutazione dei fatti che l'aveva condotta a commettere un errore di diritto quanto all'applicabilità dell'art. 85 del Trattato CE ai comportamenti degli operatori suddetti.

17 In esito a questa sentenza, il 25 agosto 1993 la Commissione indirizzava alle autorità francesi e ai concessionari della Martinica coinvolti nella denuncia della società Somaco del 5 giugno 1990 talune richieste di informazioni a norma dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17.

18 I concessionari della Martinica rispondevano alla richiesta di informazioni della Commissione nel mese di ottobre 1993. Quattro di essi corroboravano le loro spiegazioni con copie di documenti che dimostravano, a loro giudizio, che le quote d'importazione assegnate alle loro marche erano state attribuite dall'amministrazione e non erano state concordate tra loro.

19 Le autorità francesi rispondevano alla richiesta di informazioni con lettera 11 novembre 1993.

20 Il 19 ottobre 1993 i ricorrenti e la Somaco indirizzavano alla Commissione una lettera di messa in mora conformemente all'art. 175 del Trattato CE.

21 Il 10 gennaio 1994 la Commissione inviava ai ricorrenti e alla Somaco una comunicazione a norma dell'art. 6 del regolamento n. 99/63. Essa forniva loro anche una copia delle risposte alle richieste di informazioni e offriva loro la possibilità di esaminare le prove documentali che le erano state prodotte. Con lettera 9 marzo 1994 i ricorrenti e la Somaco presentavano le loro osservazioni.

22 Il 2 agosto 1994 i ricorrenti e la Somaco inviavano alla Commissione una nuova lettera di messa in mora.

23 Con lettera 13 ottobre 1994, la Commissione comunicava ai ricorrenti e alla Somaco una nuova decisione con la quale respingeva le loro denunce. Detta decisione ribadiva solo il primo motivo di reiezione della decisione del 5 dicembre 1991.

24 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 1994, i ricorrenti e la Somaco proponevano ricorso per carenza, di annullamento e di risarcimento danni. Il ricorso era diretto contro la Commissione e si riferiva alla decisione 13 ottobre 1994.

25 Con sentenza 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./ Commissione (Racc. pag. II-961; in prosieguo: la «sentenza Asia Motor France III»), il Tribunale dichiarava irricevibili la domanda diretta a fare accertare una carenza e la domanda di risarcimento dei danni proposte dai ricorrenti e dalla Somaco. Per contro, esso annullava la decisione della Commissione 13 ottobre 1994 in quanto respingeva le denunce del 18 novembre 1985 e del 29 novembre 1988. Secondo il Tribunale la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti ritenendo, in considera-

zione degli elementi di cui disponeva, che il comportamento degli importatori ufficiali nella Francia metropolitana fosse tanto privo di autonomia da sfuggire, sotto questo aspetto, all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE. Il Tribunale giungeva a questa conclusione dopo avere rilevato che la Commissione aveva basato la sua decisione, relativamente ai reclami suddetti, sugli stessi elementi da essa presi in considerazione nella decisione 5 dicembre 1991 a sostegno della sua conclusione secondo cui gli operatori economici coinvolti non disponevano di alcuna autonomia o di alcun «margine di manovra». Esso considerava che, in mancanza di elementi nuovi relativi al regime d'importazione vigente nella Francia metropolitana, la decisione 13 ottobre 1994 non si basava su indizi obiettivi, precisi e concordanti tali da dimostrare che le autorità francesi avevano unilateralmente esercitato pressioni insostenibili sulle imprese interessate perché si comportassero nel modo descritto nelle denunce.

26 A seguito di questa sentenza, il 7 maggio 1997 la Commissione inviava ai cinque importatori della Francia metropolitana coinvolti nuove domande di informazioni ai sensi dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 17.

27 Il 7 ottobre 1997, dopo aver ricevuto talune risposte a dette domande di informazioni, la Commissione inviava ai ricorrenti una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63. Con lettera 5 dicembre 1997, i ricorrenti presentavano le loro osservazioni su detta comunicazione.

28 Con lettera 16 luglio 1998, la Commissione notificava ai ricorrenti una decisione che respingeva nuovamente le loro denunce (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Secondo la Commissione, le risposte ad essa pervenute a seguito delle sue domande di informazioni del 7 maggio 1997 confermano che le pubbliche autorità francesi determinavano unilateralmente le modalità di ripartizione, tra i cinque importatori coinvolti, del quantitativo globale del 3% ed imponevano loro di rispettare ciascuna la propria parte del quantitativo. Le

pressioni esercitate dalle autorità francesi avrebbero riguardato ciascuno di detti importatori considerati individualmente, e non globalmente. In ogni caso, secondo la Commissione, non sussisteva un interesse comunitario sufficiente per giustificare un nuovo intervento da parte sua.

29 Di conseguenza, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 settembre 1998, i ricorrenti hanno proposto il ricorso in oggetto.

30 Il ricorso è formalmente diviso in cinque parti.

31 La prima parte, intitolata «Oggetto della controversia», contiene in sostanza un richiamo della giurisprudenza della Corte sull'obbligo degli Stati membri di rispettare l'effetto utile degli artt. 85 e 86 del Trattato CE.

32 La seconda parte, intitolata «Decisione 15/16 luglio 1998 di cui si chiede l'annullamento», indica i principali motivi esposti nella comunicazione 7 ottobre 1997, nonché talune osservazioni sugli stessi, e contiene una riproduzione letterale delle osservazioni dei ricorrenti del 5 dicembre 1997. Alla fine del testo di questa seconda parte si precisa che «le osservazioni, respinte dalla Commissione, costituiscono la base della motivazione dei ricorrenti».

33 Nella terza parte, intitolata «Precedenti decisioni del Tribunale e della Corte di giustizia emesse in questo caso», il ricorso contiene una breve esposizione degli antefatti della lite. Copia delle sentenze Asia Motor France I, Asia Motor

France II e Asia Motor France III, nonché dell'ordinanza Asia Motor France e a./ Commissione, citata, è prodotta in allegato.

34 Nella quarta parte, intitolata «Sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 1996», il ricorso riproduce i principali punti del giudizio del Tribunale relativo alle denunce del 18 novembre 1985 e del 29 novembre 1988. Alla fine del testo della quarta parte si precisa di nuovo che le osservazioni dei ricorrenti del 5 dicembre 1997 «costituiscono la base del presente ricorso e riassumono i motivi dedotti dinanzi al Tribunale a sostegno della domanda di annullamento».

35 La quinta parte, intitolata «Motivi di annullamento», è formulata come segue:

«Poiché la Commissione si rifiuta di tener conto dei giudizi formulati dal Tribunale nelle precedenti sentenze e delle direttive ad essa impartite per un nuovo esame del fascicolo in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti da raccogliere e per essere in grado di pervenire infine ad una conclusione conforme al diritto comunitario, la decisione non può che essere annullata giacché la Commissione si è adoperata per non trovare indizi che avrebbero avuto l'effetto di sconfessarla.

Si rinvengono gli stessi errori di valutazione in fatto e in diritto, la stessa violazione del Trattato, come se, avendo imboccato consapevolmente una strada sbagliata sin dall'inizio, essa non potesse immaginare altra soluzione che procedere nello stesso senso, vale a dire perseverare nell'errore.

Senza dubbio essa fa assegnamento sull'indigenza delle imprese denuncianti, rovinate grazie alla sua politica, affinché esse finiscano col rinunciare ai loro diritti.

È sconcertante vedere un'istituzione come la Commissione sostenere oggi, senza batter ciglio, che l'antichità della denuncia (tredici anni), vale a dire la durata del procedimento, priva di qualsiasi interesse la tutela dei diritti delle imprese vittime, cittadine europee, mentre è proprio la Commissione la responsabile del protrarsi di questo periodo anomalmente lungo, dovuto alle sue decisioni illecite.

La ragione e l'equità volevano che fosse inviata ai membri dell'intesa e al loro sindacato una comunicazione di addebiti tredici anni fa. Allora l'intesa era già sufficientemente comprovata. Sarebbe toccato alle imprese chiamate in causa dimostrare, nel corso della discussione, che il cosiddetto accordo di autolimitazione, comportante per esse talune contropartite (fra cui l'esclusione dei concorrenti giapponesi), non corrispondeva a scelte commerciali, ma era dovuto a pressioni insostenibili dello Stato francese che potevano cagionare loro perdite importanti.

In tredici anni la Commissione non è stata capace di raccogliere le prove di tali pressioni insostenibili.

Di conseguenza i ricorrenti chiedono l'annullamento puro e semplice della decisione 15/16 luglio 1998, riservandosi di chiedere un risarcimento per i maneggìi della Commissione».

36 Con atto separato, la Commissione ha sollevato, il 29 ottobre 1998, un'eccezione d'irricevibilità. Essa chiede che il Tribunale voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— condannare i ricorrenti alle spese.

37 Il 30 dicembre 1998 i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, nelle quali chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere l'eccezione d'irricevibilità;

— condannare la Commissione alle spese di questa parte del procedimento.

Sulla ricevibilità

38 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, se una parte chiede al Tribunale di statuire sull'irricevibilità del ricorso senza impegnare la discussione nel merito, essa deve proporre la sua domanda con atto separato. Il Tribunale può decidere che non vi è motivo di aprire la fase orale e statuire sulla domanda mediante ordinanza motivata. Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide che non vi è motivo di tenere una trattazione orale.

Argomenti delle parti

39 La Commissione ricorda che, a norma dell'art. 19, primo comma, dello Statuto (CE) della Corte di giustizia e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere «l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti».

40 La Commissione sostiene che nella fattispecie il ricorso non contiene né motivi né argomenti giuridici a sostegno delle domande dei ricorrenti e, pertanto, non soddisfa i requisiti stabiliti dalle disposizioni sopraccitate.

41 Essa precisa che nemmeno il richiamo fatto dai ricorrenti alle loro osservazioni del 5 dicembre 1997, «anche ammesso che, dal punto di vista formale, possa supplire alla mancanza d'indicazione dei motivi nel ricorso», consente di identificare le critiche mosse alla decisione impugnata. Comunque, tali osservazioni sarebbero prive di pertinenza poiché sarebbero anteriori alla decisione impugnata e, di conseguenza, i ricorrenti non potrebbero averne tenuto conto.

42 A sostegno delle sue affermazioni la Commissione rileva che, anche se il giudice comunitario ha ammesso che l'esposizione dei motivi del ricorso non è vincolata alla terminologia e all'elenco contenuti nel regolamento di procedura e che può essere sufficiente l'indicazione della sostanza anziché della qualifica giuridica dei motivi stessi, è tuttavia necessario che questi risultino dal ricorso con sufficiente chiarezza (sentenza 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 545, e ordinanza del Tribunale 28 aprile 1993, causa T-85/92, De Hoe/Commissione, Racc. pag. II-523). Essa aggiunge che nelle medesime cause il giudice comunitario ha affermato che la semplice enunciazione astratta dei motivi nel ricorso non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'esposizione di un motivo dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale e alla parte convenuta di preparare la sua difesa. È quindi necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un motivo è basato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal ricorso stesso (ordinanza De Hoe/Commissione, già citata, e sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081).

43 La Commissione invoca poi la giurisprudenza del Tribunale secondo la quale, anche se il contenuto del ricorso può essere sostenuto ed integrato, su punti specifici, mediante il rinvio ad estratti di documenti ad esso allegati, un rinvio globale ad altri documenti, anche se allegati al ricorso, non può ovviare alla

mancanza degli elementi essenziali dell'argomentazione in diritto che devono figurare nel ricorso. Infatti, il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella del ricorrente e tentare di ricercare e di individuare negli allegati i motivi sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, giacché gli allegati hanno una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenza Cipeke/Commissione, già citata, e ordinanze del Tribunale De Hoe/Commissione, già citata, e 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267). La Commissione osserva che nella citata ordinanza De Hoe/Commissione il Tribunale ha inoltre precisato che neanche il fatto di aver riprodotto nel ricorso il contenuto integrale del reclamo soddisfa quanto prescritto dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura.

44 Sempre per corroborare le sue affermazioni la Commissione ricorda anche come siano stati costantemente dichiarati irricevibili i ricorsi ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE) che non indichino con precisione gli addebiti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi e, almeno sommariamente, gli elementi di fatto o di diritto sui quali tali addebiti si basano, ma si limitino a rinviare ai motivi indicati nella lettera di diffida e nel parere motivato (sentenze della Corte 13 dicembre 1990, causa C-347/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4747, 13 marzo 1992, causa C-43/90, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1909, e 23 ottobre 1997, causa C-375/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5981). Aggiunge che la Corte ha del pari dichiarato irricevibili i ricorsi che non precisano in alcun modo i fatti e le circostanze assertivamente all'origine dell'inadempimento addebitato alle autorità nazionali (sentenza della Corte 31 marzo 1992, causa C-52/90, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-2187).

45 Infine, la Commissione si richiama al fatto che la Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado che non indicano precisamente gli elementi criticati della sentenza della quale si chiede l'annullamento né gli argomenti giuridici prospettati specificamente a sostegno di questa domanda, ma si limitano a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale [sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457, e ordinanze della Corte 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione, Racc. pag. I-4379, 11 luglio 1996, causa C-148/96 P(R), Goldstein/Commissione, Racc. pag. I-3883, 17 dicembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione, Racc. pag. I-4435, e 28 novembre 1996, causa C-293/95 P, Odigitria/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-6129].

46 Ribattendo all'eccezione d'irricevibilità, i ricorrenti sostengono che è sufficiente che il ricorso consenta d'individuare le domande del ricorrente, anche se non menziona le norme del Trattato sulle quali è basato o anche se si riferisce erroneamente a una determinata disposizione e non rispetta la terminologia rituale (sentenze della Corte 16 dicembre 1963, cause riunite 2/63-10/63, Società Industriale Acciaierie San Michele e a./Alta Autorità, Racc. pag. 649, e 7 maggio 1969, causa 12/68, X/Commissione di controllo, Racc. pag. 109). Quello che importa è che il ricorso consenta di determinare con certezza la portata giuridica dei motivi dedotti. Di conseguenza, il ricorso può rinviare, per quanto riguarda taluni elementi della controversia, ad argomenti prospettati in altre cause sottoposte al giudice comunitario (sentenza della Corte 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325).

47 I ricorrenti contestano la pertinenza della giurisprudenza citata dalla Commissione a sostegno dell'eccezione d'irricevibilità. Essi sostengono, da un lato, che nelle citate ordinanze De Hoe/Commissione e Koelman/Commissione e nella citata sentenza Cipeke/Commissione il Tribunale ha dichiarato i ricorsi irricevibili perché rinviavano globalmente a documenti ad essi allegati. Orbene, nella fattispecie non si fa alcun rinvio ad allegati. In particolare, le osservazioni del 5 dicembre 1997 costituiscono parte integrante del ricorso. I ricorrenti deducono, d'altro lato, che le due sentenze Commissione/Grecia e le sentenze Commissione/Danimarca e Commissione/Germania, sopraccitate, invocate dalla Commissione, non sono trasponibili al caso di specie poiché riguardano ricorsi per inadempimento. Infine, la sentenza Viho/Commissione e le ordinanze X/Commissione, Goldstein/Commissione, San Marco/Commissione e Odigitria/Consiglio e Commissione, già citate, riguardano ricorsi dichiarati irricevibili perché si limitavano a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti che erano già stati dedotti dinanzi al Tribunale.

48 Secondo i ricorrenti, il ricorso contiene in sostanza quattro motivi di annullamento della decisione impugnata: il primo relativo a un errore manifesto di valutazione, il secondo concernente l'insufficienza di motivazione, il terzo riguardante la violazione dei diritti della difesa e il quarto attinente alla violazione del Trattato. Essi precisano che il primo e il quarto motivo sono

espressamente dedotti nel ricorso, mentre il secondo e il terzo motivo ne emergono «in maniera implicita, ma sufficientemente comprensibile».

Giudizio del Tribunale

49 Ai sensi dell'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte, che si applica al Tribunale a norma dell'art. 46, primo comma, dello stesso Statuto, e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. A prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Pur se il contenuto del ricorso può essere chiarito e completato, su punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell'argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme sopra ricordate, devono figurare nel ricorso (ordinanza De Hoe/Commissione, già citata, punto 20).

50 Per quanto riguarda il caso di specie, in primo luogo le osservazioni dei ricorrenti del 5 dicembre 1997 devono essere prese pienamente in considerazione per stabilire se il ricorso soddisfi i requisiti stabiliti dalle norme sopra ricordate. Infatti i ricorrenti hanno riprodotto nel corpo del ricorso il contenuto integrale di dette osservazioni affermando espressamente che queste costituiscono la base del loro ricorso (pagg. 10 e 14). Pertanto, siffatta incorporazione non può essere equiparata né ad un semplice rinvio ad un allegato né alla riproduzione pura e semplice di un allegato che, nella citata ordinanza De Hoe/Commissione, il Tribunale ha considerato insufficienti per soddisfare i requisiti posti dalle predette norme.

51 D'altro canto, l'argomento relativo al fatto che le dette osservazioni sono anteriori alla decisione impugnata è privo di pertinenza, giacché il contenuto di tale decisione è sostanzialmente identico a quello della comunicazione della Commissione 7 ottobre 1997, alla quale dette osservazioni miravano a rispondere.

52 In secondo luogo si deve rilevare che due motivi sono espressamente dedotti nel ricorso. Infatti, i ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso «gli stessi errori manifesti di valutazione in fatto e in diritto» (pagg. 5 e 15 del ricorso) e deducono «la stessa violazione del Trattato» (pag. 15 del ricorso).

53 L'argomentazione svolta nel ricorso a sostegno di questi due motivi è sufficientemente chiara per consentire al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulla legittimità della decisione impugnata e alla convenuta di presentare utilmente la sua difesa (sentenza del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-378/94, Knijff/Corte dei conti, Racc. PI pag. II-1341).

54 Infatti, per quanto riguarda il primo motivo, risulta dal ricorso che i ricorrenti sostengono che, come nelle cause conclusesi con le sentenze Asia Motor France II e Asia Motor France III, la Commissione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti ritenendo che il comportamento degli importatori ufficiali della Francia metropolitana fosse talmente privo di autonomia da sfuggire, per questo motivo, all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE (pagg. 5, 6 e 15 del ricorso). I ricorrenti ricordano che nella sentenza Asia Motor France III il Tribunale ha affermato che nessuna disposizione vincolante di diritto francese aveva imposto agli importatori coinvolti il comportamento descritto nelle denunce. Di conseguenza, la Commissione avrebbe potuto respingere le denunce

a motivo della mancanza d'autonomia di tali importatori solo se fosse risultato, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che detto comportamento era stato loro unilateralmente imposto dalle autorità nazionali che avevano esercitato pressioni insostenibili (pagg. 6, 7, 12 e 13 del ricorso). Orbene, secondo i ricorrenti, nella fattispecie gli elementi raccolti dalla Commissione in esito alle sue nuove misure istruttorie non possono configurare indizi del genere (pagg. 4, 7, 14 e 15 del ricorso). Inoltre tali elementi non sarebbero stati raccolti in esito ad un'istruttoria minuziosa ed imparziale e non sarebbero stati debitamente analizzati (pagg. 7, 8, 9 e 10 del ricorso).

55 Per quanto riguarda il secondo motivo, risulta dal ricorso che esso dev'essere interpretato nel senso che i ricorrenti fanno carico alla Commissione di non aver adottato i provvedimenti necessari per l'esecuzione della sentenza Asia Motor France III, così violando l'art. 176 del Trattato CE. È vero che quest'ultimo articolo non è espressamente menzionato dai ricorrenti. Tuttavia, secondo la giurisprudenza comunitaria, l'enunciazione dei motivi del ricorso può non attenersi alla terminologia e all'enumerazione del regolamento di procedura e l'indicazione della loro sostanza anziché della loro qualificazione giuridica, può bastare a condizione che i motivi emergano con sufficiente chiarezza dal ricorso (sentenza Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, già citata, e ordinanza De Hoe/ Commissione, già citata, punto 21).

56 Nell'ambito del secondo motivo del ricorso i ricorrenti sostengono, in particolare, che la decisione impugnata riproduce gli errori di fatto e di diritto rilevati dal Tribunale nella citata sentenza Asia Motor France III (pagg. 5, 9 e 15 del ricorso). I ricorrenti prospettano due elementi a sostegno di questo argomento. In primo luogo la nuova istruttoria della Commissione, diretta a raccogliere indizi obiettivi, pertinenti e concordanti idonei a dimostrare che le autorità francesi hanno esercitato unilateralmente pressioni insostenibili sui cinque importatori coinvolti affinché essi adottassero il comportamento descritto nelle denunce, non sarebbe stata effettuata seriamente e diligentemente (pagg. 6, 9, 10 e 15 del ricorso). In secondo luogo la Commissione non avrebbe comunque prodotto

alcun elemento nuovo attestante l'esistenza di siffatte pressioni insostenibili (pagg. 8 e 14 del ricorso).

57 Il ricorso non contiene nessun altro motivo che soddisfi quanto prescritto dall'art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte e dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura.

58 Infatti, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti nelle osservazioni sull'eccezione d'irricevibilità, non risulta dal ricorso che essi abbiano del pari dedotto un motivo relativo all'insufficienza di motivazione o alla violazione dei diritti della difesa.

59 Anche ammettendo che si debba ritenere che il ricorso contenga un riferimento implicito a tali motivi, si deve rilevare che a sostegno di questi non sono prospettati argomenti sufficientemente chiari.

60 Dalle considerazioni sopra svolte risulta che i motivi relativi ad un errore manifesto di valutazione e alla violazione dell'art. 176 del Trattato CE sono i soli due motivi validamente dedotti dinanzi al Tribunale.

61 Pertanto, si deve dichiarare il ricorso ricevibile entro questi limiti e riservare le spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così dispone:

1) **Il ricorso è ricevibile nella parte in cui è basato su un motivo relativo ad un errore manifesto di valutazione e su un motivo relativo alla violazione dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE).**

2) **Per il resto, il ricorso è irricevibile.**

3) **Verrà fissato un termine per consentire alla convenuta di presentare il controricorso nel quale dovrà pronunciarsi limitatamente ai due motivi suddetti, come chiariti in questa ordinanza.**

4) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 21 maggio 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

J.D. Cooke